



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



SPESE DI PERSONALE

(CONSULENZE, COLLABORAZIONI, LIMITI AL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE)

Il Programma delle collaborazioni autonome, di cui all'art. 46 comma 2 L. 133/2008 (che modifica l'art. 3, comma 55, della legge 244 del 24.12.2007 - Finanziaria 2008) consiste in n. 2 schede allegate (all. 1) , con le quali i dirigenti hanno individuato le esigenze, da soddisfare per questo Ente, con riferimento agli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni, assumendo quale parametro, per la determinazione degli importi, previsti per ciascun incarico, i valori medi di mercato, per prestazioni professionali di pari o simile specializzazione.

Si rileva che:

- gli obiettivi previsti sono stati definiti in relazione al documento "Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2014-2019 ", presentate dal Sindaco e approvate dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 71 del 30.12.2014;
- per l'attuazione di piani e progetti particolarmente complessi, per i quali è necessario possedere specifiche competenze e abilità sono stati previsti tali incarichi di collaborazione, per acquisizione di professionalità di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in assenza di figure professionali idonee all'interno della dotazione organica;

Invero, come anche a più riprese confermato dalle magistrature contabili (*ex multis*, Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 91/2014) il ricorso all'affidamento di incarichi esterni, ai sensi del D.Lgs.n. 165/2001, art. 7 comma 6, deve essere giustificato da diversi fattori ed in particolare da:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- restando esclusi unicamente gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto trovano una propria disciplina espressa nel D.lgs. n. 163/06 (Codice dei Contratti).

Parimenti sono state elaborate n. 3 schede (all. 2) inerenti le spese di collaborazione da inserire al bilancio ai sensi dell'art. 3 comma 56 Legge finanziaria 2008;

Inoltre, si rappresenta che:

a) Con riferimento al limite massimo delle spese ex art. 9, comma 28 della L. 122/2010, l'articolo 9, comma 28, della L. 122/10, come da ultimo modificato dalla L. 114/14, che individua tale limite stabilisce altresì che tali limitazioni (50% spese sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009), non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006. Pertanto, i Comuni sottoposti al patto di stabilità interno, che hanno garantito la costante riduzione della spesa per il personale, e gli Enti di minori dimensioni esclusi dal patto di stabilità che abbiano contenuto tale spesa al di sotto di quella risultante nel 2008, non sono più soggetti all'obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009. Occorre, però, non superare il limite dell'importo sostenuto nel 2009 per le suddette spese. La Corte dei Conti Sezione Autonomie, con la Delibera n. 2/2015 ha, invero, chiarito che "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28. Per il Comune di Pompei tale limite relativo all'anno 2009 è pari ad € 469.953,53.

b) a decorrere dall'anno 2014, l'art. 14 del D.L. 66/2014 ha introdotto, al comma 2 un ulteriore limite per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa: la spesa complessiva per tali contratti non può essere superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

La spesa da conto annuale 2012 per l'Ente è stata pari ad € 5.017.375,00 e pertanto non si può superare per le collaborazioni autonome la somma di € 55.191,125. Atteso che per l'anno 2015 le somme previste complessivamente a bilancio per le collaborazioni coordinate e continuative sono pari ad € 45.583,68, il limite risulta rispettato.

c) L'art. 6 comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009.

Per l'esercizio finanziario 2015, il tetto della spesa per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 75% dell'anno 2014 (art. 1 comma

5 del D.L. n. 101/2013), così come determinato dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, ad esclusione degli incarichi coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Pertanto, dato atto che la spesa per l'anno 2014, come dagli atti a consuntivo anno 2014, è stata pari ad € 17.663,20, il limite per incarichi di studi e consulenze, per l'anno in corso è pari ad € 13.247,40. Sono esclusi gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, con la conseguenza che le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non debbono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010.

Presso l'Ente le spese previste a Bilancio 2015 per gli incarichi di consulenze sono pari ad € 22.765,20.

E' necessario, invero, richiamare il parere della Corte dei Conti Sezioni Autonomie, n. 26/2013 del 20 dicembre 2013, che affrontando il tema dei tagli alla spesa corrente conseguente le diverse norme che si sono sviluppate a partire dal D.L. 78/2010 in avanti, ha confermato la possibilità di agire "in termini complessivi", dando facoltà agli enti locali di decidere dove e quanto tagliare tra le voci oggetto di contenimento, pur garantendo il taglio complessivo frutto dell'applicazione delle singole percentuali.

Nel Bilancio 2015 dell'Ente, il rispetto dei limiti complessivi ai tagli di spesa di cui all'art. 1 comma 5 del D.L. 101/2013 risulta rispettato, come si evince dall'allegato prospetto (all. 3).

- d) a decorrere dall'anno 2014, l'art. 14 del D.L. 66/2014 ha introdotto, al comma 1 un ulteriore limite alle spese per incarichi di consulenze studi e ricerca stabilendo che non possano essere conferiti quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. La spesa da conto annuale 2012 per l'Ente è stata pari ad € 5.017.375,00 e pertanto non si può superare per le consulenze la somma di € 70.243,25. Atteso che per l'anno 2015 le somme previste complessivamente a bilancio per le consulenze, come innanzi indicato sono pari ad € 22.784,00 il limite risulta rispettato.

Con riferimento ai limiti alle risorse decentrate, si dà atto che le limitazioni previste dall'art. 9 del D.L. 78/2010 comma 2-bis prevedono che " A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

La dottrina prevalente e più accreditata ha ritenuto che l'importo da decurtare sia pari alla somma delle decurtazioni effettuate negli anni 2011-2014, e quindi, alla luce del


prospetto elaborato dall'ARAN e dalla Ragioneria Generale dello Stato, delle decurtazioni effettuate sul fondo 2014, che si stabilizzano per il futuro, senza crescere più.

Sulla questione dell'interpretazione dell'art.9, co.2-bis, del D.L. n.78/2010, la Ragioneria Generale dello Stato si è pronunciata con la circolare n.8/2015 (pag.52). In tale circolare, è stato affermato che la decurtazione, "permanentemente" da apportare a partire dall'1 gennaio 2015, è "di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014".

In ragione di tale ultimo periodo, e fermo restando gli interventi che verranno effettuati a seguito del riscontro definitivo del MEF, il fondo verrà costituito, tenendo conto di tale interpretazione. Pertanto, per il 2015, ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis ultimo periodo L. 122/2010, viene decurtato per i corrispondenti importi sottratti al Fondo 2014 e quantificato per un valore pari ad € 649.409,95.

Occorre altresì dare atto che è in corso il procedimento per la ricognizione delle somme da recuperare a seguito dell'ispezione del Ministero delle Finanze, conclusasi con la nota prot. n. 1300 del 13 maggio 2015.

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari
Dott. Eugenio Piscino



Settore Affari Generali e Finanziari		Scheda n. 1
Professionalità richiesta	Soggetto altamente specializzato, con formazione universitaria, esperto in finanza e contabilità degli Enti locali.	
Tipologia incarico	<input type="checkbox"/> consulenza <input type="checkbox"/> studio <input type="checkbox"/> ricerca <input checked="" type="checkbox"/> collaborazione	
Motivazione	Necessità di coordinamento e assistenza agli Uffici finanziari afferenti al Settore per il perseguimento del progetto inerente l'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili e degli schemi di bilancio, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011. Monitoraggio e controllo certificazione dei crediti e fatturazione elettronica.	
Professionalità interne	<input checked="" type="checkbox"/> non esistono <input type="checkbox"/> esistono, ma non disponibili <input type="checkbox"/> come da verbale conferenza dei dirigenti in data <input type="checkbox"/> come da dichiarazione del responsabile del servizio	
Coerenza della spesa	<p>La spesa prevista, compresi contributi previsti per legge, è di circa € 20.120,00, di cui € 11.737,20 sul bilancio anno 2015 ed € 8.383,70,00 sul bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016. La quantificazione degli oneri finanziari è avvenuta assumendo a parametro i valori medi di mercato, per prestazioni professionali di pari o simile specializzazione; Detta spesa è compatibile:</p> <input checked="" type="checkbox"/> con i criteri per affidamento incarichi esterni previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi <input checked="" type="checkbox"/> con lo stanziamento nel bilancio di previsione (o nel PEG)	
Durata prevista	Dodici mesi	

Note: l'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili e degli schemi di bilancio, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, per il quale l'Ente è entrato in sperimentazione da gennaio 2014 e i procedimenti per la certificazione dei crediti e la fatturazione elettronica rappresentano un cambio nelle stesse modalità di adozione degli atti, per tutti i settori, di elevata valenza e rilevanza pubblica e che, per l'elevata complessità, specificità e rilevanza pubblica, necessitano di apporto di competenze altamente specializzate.

Settore Polizia Municipale		Scheda n. 2
Professionalità richiesta	Soggetto altamente specializzato nella ricerca, studio e analisi di problematiche giuridiche, con formazione universitaria	
Tipologia incarico	<input type="checkbox"/> consulenza <input type="checkbox"/> studio <input type="checkbox"/> ricerca <input checked="" type="checkbox"/> collaborazione	
Motivazione	Necessità di coordinamento e assistenza al Servizio Contenzioso per la risoluzione delle problematiche giuridiche sia in fase di pre - contenzioso, sia in fase di contenzioso. Istruttoria degli atti di competenza del servizio.	
Professionalità interne	<input checked="" type="checkbox"/> non esistono <input type="checkbox"/> esistono, ma non disponibili <input type="checkbox"/> come da verbale conferenza dei dirigenti in data <input type="checkbox"/> come da dichiarazione del responsabile del servizio	
Coerenza della spesa	<p>La spesa prevista è di circa € 16.712,13, compresi contributi previsti per legge, di cui 10.624,29 sul bilancio 2015 ed € 6087,84 sul bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016.</p> <p>La quantificazione degli oneri finanziari è avvenuta assumendo a parametro i valori medi di mercato, per prestazioni professionali di pari o simile specializzazione;</p> <p>Detta spesa è compatibile:</p> <input checked="" type="checkbox"/> con i criteri per affidamento incarichi esterni previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi <input checked="" type="checkbox"/> con lo stanziamento nel bilancio di previsione (o nel PEG)	
Durata prevista	dodici mesi	

Note: il Servizio Contenzioso non è dotato di professionalità paragonabili al funzionario avvocato. Pertanto, considerato il rilievo e la consistenza del contenzioso amministrativo, civile e penale dell'Ente, una figura altamente specializzata, in affiancamento al dirigente, è necessaria.

Settore tecnico	
Professionalità richiesta	Consulenza legale da parte di avvocati specializzati
Tipologia incarico	<input checked="" type="checkbox"/> consulenza <input type="checkbox"/> studio <input type="checkbox"/> ricerca <input type="checkbox"/> collaborazione
Motivazione	Le fattispecie procedurali nel settore tecnico - urbanistico sono notevolmente complesse, anche in ragione di una copiosa produzione legislativa nazionale/regionale, non di rado contraddittoria e di difficile coordinamento con le disposizioni vigenti nonché a ragione di interventi giurisdizionali sempre più puntuali e specifici, spesso addirittura innovativi ed integrativi rispetto all'ordinamento legislativo vigente.
Professionalità interne	<input checked="" type="checkbox"/> non esistono <input type="checkbox"/> esistono, ma non disponibili <input type="checkbox"/> come da verbale conferenza dei dirigenti in data <input type="checkbox"/> come da dichiarazione del responsabile del servizio
Coerenza della spesa	<p>La spesa prevista è di € 12.688 compresi oneri accessori previsti per legge. La quantificazione degli oneri finanziari è avvenuta assumendo a parametro i valori medi di mercato, per prestazioni professionali di pari o simile specializzazione; Detta spesa è compatibile:</p> <input checked="" type="checkbox"/> con i criteri per affidamento incarichi esterni previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi <input checked="" type="checkbox"/> con lo stanziamento nel bilancio di previsione (o nel PEG)
Durata prevista	

Note: tale consulenza è stata affidata nell'anno 2014 con valenza annuale, con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n. 718/2014, con impegno anche sul bilancio pluriennale 2015.

Settore tecnico	
Professionalità richiesta	Consulenza specialistica in materia di rescissione contrattuale.
Tipologia incarico	<input checked="" type="checkbox"/> consulenza <input type="checkbox"/> studio <input type="checkbox"/> ricerca <input type="checkbox"/> collaborazione
Motivazione	Le fattispecie procedurali nel settore tecnico - urbanistico sono notevolmente complesse, anche in ragione di una copiosa produzione legislativa nazionale/regionale, non di rado contraddittoria e di difficile coordinamento con le disposizioni vigenti nonché a ragione di interventi giurisdizionali sempre più puntuali e specifici, spesso addirittura innovativi ed integrativi rispetto all'ordinamento legislativo vigente.
Professionalità interne	<input checked="" type="checkbox"/> non esistono <input type="checkbox"/> esistono, ma non disponibili <input type="checkbox"/> come da verbale conferenza dei dirigenti in data <input type="checkbox"/> come da dichiarazione del responsabile del servizio
Coerenza della spesa	<p>La spesa prevista è di € 6.344,00 compresi oneri accessori previsti per legge. La quantificazione degli oneri finanziari è avvenuta assumendo a parametro i valori medi di mercato, per prestazioni professionali di pari o simile specializzazione;</p> <p>Detta spesa è compatibile:</p> <input checked="" type="checkbox"/> con i criteri per affidamento incarichi esterni previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi <input checked="" type="checkbox"/> con lo stanziamento nel bilancio di previsione (o nel PEG)
Durata prevista	

Note: tale consulenza è stata affidata nell'anno 2014 e reimputata al bilancio 2015, per l'esame della articolata questione inerente la rescissione del contratto con la società MIRCA, affidataria della gestione dei servizi cimiteriali.(determinazione dirigenziale VI settore tecnico n. R.G. 1740 del 4 dicembre 2014).

Settore tecnico	
Professionalità richiesta	Consulenza da parte di specialisti tecnici per problematiche ambientali inerenti le aree parcheggio.
Tipologia incarico	<input checked="" type="checkbox"/> consulenza <input type="checkbox"/> studio <input type="checkbox"/> ricerca <input type="checkbox"/> collaborazione
Motivazione	Le fattispecie procedurali nel settore tecnico - urbanistico sono notevolmente complesse, anche in ragione di una copiosa produzione legislativa nazionale/regionale, non di rado contraddittoria e di difficile coordinamento con le disposizioni vigenti nonché a ragione di interventi giurisdizionali sempre più puntuali e specifici, spesso addirittura innovativi ed integrativi rispetto all'ordinamento legislativo vigente.
Professionalità interne	<input checked="" type="checkbox"/> non esistono <input type="checkbox"/> esistono, ma non disponibili <input type="checkbox"/> come da verbale conferenza dei dirigenti in data <input type="checkbox"/> come da dichiarazione del responsabile del servizio
Coerenza della spesa	La spesa prevista è di € 3.733,20 compresi oneri accessori previsti per legge. La quantificazione degli oneri finanziari è avvenuta assumendo a parametro i valori medi di mercato, per prestazioni professionali di pari o simile specializzazione; Detta spesa è compatibile: <input checked="" type="checkbox"/> con i criteri per affidamento incarichi esterni previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi <input checked="" type="checkbox"/> con lo stanziamento nel bilancio di previsione (o nel PEG)
Durata prevista	

Note: tale consulenza è stata affidata nell'anno 2015, per la delicata problematica inerente le aree parcheggio (determinazione dirigenziale V settore tecnico n. R.G. 231 del 13 febbraio 2015)